COMUNE DI VICENZA Prot. gen. N. _____ Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del _____ n. _____

Visto: **L'Assessore proponente:** LAGO

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

Premesso che:

- il Comune di Vicenza detiene l'intero capitale di AIM Vicenza s.p.a., i cui compiti sono stati indicati nelle intercorse delibere del Consiglio comunale in materia e negli atti con le medesime approvati;

- in base al relativo statuto AIM Vicenza s.p.a. <<*ha per oggetto lo svolgimento di servizi di interesse generale e la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*>> <<*servizi pubblici locali*>> [art. 3, che testualmente riproduce l'art. 112 <<*servizi pubblici locali*>> del t.u.e.l. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267];

- l'attuale configurazione di AIM Vicenza s.p.a. è stata determinata dal Consiglio comunale, mediante deliberazione n. 22 del 24 giugno 2004, con la quale è stato approvato il Progetto di riorganizzazione societaria di AIM Vicenza s.p.a. ed il relativo Piano Industriale, al fine di organizzare l'erogazione dei vari servizi pubblici di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 mediante affidamento diretto e gestione "in house" così come previsto dal comma 5, lettera c, del medesimo articolo [così nel p.to 2, lett. a) del dispositivo];

- anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna AIM Vicenza s.p.a., il Comune di Vicenza ha dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, assumendo come tali le attività affidate all'azienda in un contesto pluriservizio, all'evidente fine di meglio rispondere con continuità di prestazioni, attraverso un'apposita forma di gestione, alle esigenze della comunità locale, come qui di seguito riepilogato;

- con deliberazione consiliare n. 57 del 7 marzo 1995, è stata approvata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) della l. 8 giugno 1990, n. 142, la trasformazione della preesistente azienda municipalizzata in azienda speciale denominata "Aziende Industriali Municipalizzate" ("AIM");

- all'azienda speciale AIM venivano, con tale deliberazione, assegnate le seguenti attività: *<<per la gestione integrata e unitaria dei seguenti servizi: // a) produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, scambio o cessione dell'energia elettrica; // b) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; // c) produzione, trattamento e distribuzione di calore e di freddo; // d) approviggionamento, trasporto, trattamento e distribuzione del gas; // e) impianto e gestione dei sistemi di produzione di calore del patrimonio edilizio di terzi, // f) servizio idrico integrato, ovvero captazione, sollevamento, trasporto, controllo, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, collettamento e depurazione delle acque reflue, manutenzione dei fossi; g) gestione integrata della mobilità, ovvero costruzione ed esercizio delle linee di trasporto pubblico urbano, suburbano, extraurbano, costruzione e gestione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, di autostazioni, gestione della sosta in aree di interesse pubblico, impiantistica e gestione semaforica, segnaletica luminosa, segnaletica stradale, orizzontale e verticale per quanto di competenza, trasporto di persone per conto terzi, officina per conto proprio e di terzi; // h) raccolta, trasporto, trattamento, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonchè delle altre tipologie di rifiuti, gestione di altri servizi di igiene ambientale, progettazione e realizzazione di impianti di smaltimento, officina per conto proprio e di terzi; // i) gestione del sottosuolo inerente i servizi di cui ai predetti punti a), b), c), d), f)>>* (art. 2, comma 2 dello statuto di AIM approvato con la deliberazione consiliare n. 57/1995);
- con deliberazione consiliare n. 58 del 7 marzo 1995 è stata approvata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) della l. 8 giugno 1990, n. 142, la trasformazione della preesistente azienda municipalizzata in azienda speciale denominata "Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi" ("AMCPS");
- all'azienda speciale AMCPS venivano, con tale deliberazione, assegnate le seguenti attività: *<<per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti servizi: // a) conservazione del patrimonio comunale, ivi compresi marciapiedi, strade, piazze, aree verdi, spazi pubblici in genere; // b) gestione amministrativa del patrimonio comunale di edilizia residenziale*

pubblica; // c) servizio di riscaldamento, di condizionamento e di telegestione degli impianti termici comunali, comprese le relative manutenzioni; // d) gestione tecnica della segnaletica stradale orizzontale, verticale, turistica; // e) servizio di affissionistica; // f) servizi tecnici cimiteriali; // g) protezione civile in caso di innevamento, di esondazioni e di altre calamità naturali; // h) demolizione e rimessa in pristino di opere edilizie abusive; // i) manutenzione e costruzione delle reti fognarie cittadine e dei sottoservizi acqua, gas ed elettricità in rapporto di servizio con l'azienda speciale "ATM" del Comune di Vicenza; // l) defissione e pulizie murali da scritte vandaliche>> (art. 2, comma 2 dello statuto di AMCPS approvato con la deliberazione consiliare n. 58/1995);

- tali menzionate aziende speciali devono essere identificate come la prima fase, messa in opera dal Comune di Vicenza, per l'assunzione diretta dei servizi pubblici locali in conformità al nuovo ordinamento degli enti locali introdotto con l. 8 giugno 1990, n. 142 in riforma della previgente normativa di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e r.d. 3 marzo 1934, n. 383;
- l'affidamento dei servizi pubblici assegnato a tali aziende speciali rappresenta conseguentemente la data iniziale degli affidamenti oggi in corso;
- con deliberazione consiliare n. 60 del 25-26 luglio 2000 è stata approvata, ai sensi dell'art. 17, comma 51 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la trasformazione dell'azienda speciale AIM in AIM Vicenza s.p.a.;
- con deliberazione consiliare da ultimo citata si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge, AIM Vicenza s.p.a. *<<conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili all'azienda speciale>>* e che *<<la gestione dei seguenti servizi pubblici locali svolti dall'Azienda speciale AIM prosegua attraverso la società per azioni>>*, rendendo pertanto inequivocabile che gli affidamenti transitati nella società rinveniente dalla trasformazione sono gli stessi a suo tempo assegnati all'azienda speciale e che proseguono in capo alla società;
- con la sopra citata deliberazione consiliare n. 22 del 24 giugno 2004 è stato approvato il progetto di riorganizzazione societaria di AIM Vicenza s.p.a. e che, per effetto di tale

operazione, AIM Vicenza s.p.a. si configura come una società holding, a capitale interamente pubblico locale, la quale detiene partecipazioni in varie società operative di scopo, operanti nel settore dei servizi pubblici locali;

- con deliberazione consiliare n. 46 del 6 luglio 2009 è stata approvata la trasformazione dell'azienda speciale AMCPS in AMCPS s.r.l. sempre ai sensi della normativa sui servizi pubblici locali;
- con deliberazione consiliare n. 47 del 6 luglio 2009 è stata approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMCPS s.r.l. in AIM Vicenza s.p.a.;
- con atto pubblico notarile del 4 novembre 2009 è stata disposta la fusione per incorporazione di AMCPS s.r.l. in AIM Vicenza s.p.a.;
- che la rinveniente società a prevalente capitale pubblico locale AIM Vicenza s.p.a. rappresenta modello di gestione appartenente alla stessa categoria dell'azienda speciale, con la conseguente coerenza di continuità degli affidamenti assegnati all'azienda speciale e proseguiti dalla società;
- che le attività sopra elencate sono state assunte dal Comune di Vicenza come servizi pubblici ed affidate ad AIM Vicenza ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578; art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142; art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- che alcune tra le attività assegnate ad AIM Vicenza s.p.a. sono oggi regolamentate, in una dimensione di mercato, dalla normativa sui servizi di pubblica utilità di cui alla l. 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunque appartenenti al pari dei servizi pubblici locali alla categoria dei servizi di interesse generale;

Visto:

- che la normativa intervenuta successivamente alla costituzione per trasformazione di AIM Vicenza s.p.a. si identificava nell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif.

in l. 6 agosto 2008, n. 133 e poi nell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con modif. in l. 14 settembre 2011, n. 148;

- che l'elemento principale stabilito dal legislatore con le norme qui da ultimo richiamate era rappresentato dall'obiettivo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali, perseguito anche mediante comminatoria di scadenza anticipata degli affidamenti in corso, anche se attribuiti in conformità alla normativa;
- che l'art. 23-bis cit. è stato abrogato con il referendum popolare del 12-13 giugno 2011;
- che il successivo art. 4 cit. è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, per contrasto con l'art. 75 Cost., in quanto riproduttivo delle norme abrogate con il referendum;
- che la finalità primaria del referendum popolare abrogativo era rappresentata dall'esigenza che l'ordinamento italiano non fosse più restrittivo di quanto stabilito dal diritto comunitario per le forme di gestione dei servizi pubblici locali (sent. Corte Cost. 26 gennaio 2011, n. 24 e n. 199/2012);
- che pertanto le norme oggi vigenti devono essere applicate in base a quanto statuito dalla Corte costituzionale e non oltre quanto previsto dal diritto comunitario;
- che la disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221;
- che, in particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: <<*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e*

servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>;

- che tutte le attività, oggetto della presente delibera, svolte da AIM Vicenza, a mezzo delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a rete s.r.l., costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati dalle delibere comunali che hanno riguardato la trasformazione in società delle pregresse aziende speciali e prima ancora queste ultime ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990;
- che in base allo stesso diritto comunitario, in forza del quale i "servizi pubblici" costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
- che, pertanto, non sono applicabili ad AIM Vicenza s.p.a. ed alle società del gruppo l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, per estraneità dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale dall'ambito applicativo di tali citate norme, come espressamente precisato dalle medesime;

Ricordato:

- che la giurisprudenza sino ad oggi intervenuta (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30

giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774) ha affermato che l'affidamento ad una forma di gestione diretta (come la società a prevalente capitale pubblico locale e prima ancora l'azienda speciale) sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa;

- che, dunque, in ragione del regime di continuità che contraddistingue (anche in base al codice civile) le trasformazioni e le fusioni, gli affidamenti o concessioni di cui è titolare AIM Vicenza s.p.a. risalgono alla data di trasformazione in azienda speciale della preesistente azienda municipalizzata (e cioè all'anno 1995);
- che per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti, come sopra descritto, all'azienda speciale e proseguiti dalla società, occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale e ciò perchè un'azienda speciale, in quanto ente pubblico, non ha una durata predeterminata, dando atto che valgono comunque i termini previsti nei vigenti contratti di servizio e negli altri atti che regolano i rapporti;
- che la durata di AIM Vicenza s.p.a. è individuata nella data del 31 dicembre 2050 (art. 5 dello statuto sociale);
- che l'art. 19, comma 2-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che, nel testo vigente all'epoca di trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, prevedeva che <<*la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni* [...]>>;
- che, pertanto, gli affidamenti dei vari servizi pubblici svolti da AIM Vicenza s.p.a. a mezzo delle società di scopo interamente detenute hanno la data di scadenza indicata nei vari contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto ma nel limite della durata massima trentennale stabilita dalla legge citata, comunque decorrente dal 7 marzo 1995, come sopra precisato;

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

Posto:

- che, in ragione di quanto ora rilevato, gli affidamenti in corso sono stati assegnati in data anteriore a quando nel diritto comunitario è stato dichiarato che l'attribuzione delle concessioni deve avvenire mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (cfr. Comunicazione Commissione 2000/C-121/02 in G.U.C.E. del 29.4.2000 e le sentenze della Corte di Giustizia: Corte Giust. CE, 17 luglio 2008, in causa C-347/06, *ASM Brescia s.p.a.*; Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000, in causa C-324/98, *Teleaustria e Telefonadress*; Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005, in causa C-231/03, *Coname*);
- che l'ordinamento comunitario non impone la cessazione anticipata degli affidamenti a suo tempo ottenuti in conformità al diritto vigente [cfr. Corte Giust. CE, 17 luglio 2008, in causa C-347/06, *ASM Brescia s.p.a.* ed anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/0437(COD) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, ove non è previsto un regime di transizione per le concessioni in corso];
- che, in particolare, per quanto attiene al trasporto pubblico locale saranno applicati il regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, con specifico riferimento al relativo art. 8, par. 3, l'art. 4-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv, in l. 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 61 della l. 23 luglio 2009, n. 99;
- che AIM Vicenza Spa, essendo alla data del 31 dicembre 2012 il soggetto che svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e gestisce la riscossione della relativa tariffa, prosegue, in conformità all'art. 14, comma 35 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con modif. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nella gestione del servizio di accertamento e riscossione della tariffa o del tributo sino al 31 dicembre 2013;
- che, conclusivamente, per quanto attiene alla data di scadenza degli affidamenti di cui è titolare AIM Vicenza s.p.a. anche mediante le società del gruppo e salvo quanto da ultimo precisato, vale quanto indicato nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto nel limite temporale sopraindicato, salve le differenti durate che dovessero derivare

dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo con separazione societaria mediante scissione che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dall'applicazione di quella vigente;

Considerato:

- che l'attuale normativa ha inteso creare, al fine di tutelare la concorrenza, una netta distinzione tra chi opera in base ad affidamenti diretti e chi, invece, agisce sul mercato partecipando a gare ovvero occupandosi di attività liberalizzate (cfr., a tal riguardo, Corte cost. 1° agosto 2008, n. 326; nonchè: art. 14, comma 5 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 18, comma 3-septies del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 4-bis del d.l. n. 78/2009);
- che un soggetto *in house providing* deve svolgere la parte più importante della propria attività a favore degli enti locali soci e che, conseguentemente, può esercitare soltanto *<<un'attività avente un carattere marginale con altri operatori diversi>>* dalle amministrazioni di riferimento (Corte di Giustizia CE, sez. III, 10 settembre 2009, in causa C-573/07);
- che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle concessioni nel diritto comunitario COM (2011) 897 del 20 dicembre 2011 ha espressamente previsto che un soggetto *in house* deve svolgere almeno il 90% delle attività per le amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo analogo (art. 15 della proposta);
- che, dunque, a seguito della sopravvenuta ed emananda normativa, è intendimento del Comune ridefinire la posizione giuridica di AIM e delle società del gruppo; si vuole, cioè, fornire una nuova configurazione delle società qui considerate, e cioè di imprese pubbliche che operano, senza forme di privilegio, in concorrenza con gli altri operatori economici, secondo gli indirizzi per lo sviluppo industriale del Gruppo **allegati** alla presente deliberazione;
- che l'art. 4, comma 13, ultimo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 135 prevede che *<<le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica*

si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salve deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali>>;

- che, pertanto, AIM Vicenza e le società del gruppo, per ottenere tutti i nuovi affidamenti, dovranno sottomettersi alle gare sia presso il Comune di Vicenza che presso altri Comuni o bacini ottimali;

Visto:

- che, in relazione alla conferma degli affidamenti in essere, deve essere approvata, ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnica-economica sulla attuale e futura gestione a mezzo di AIM Vicenza s.p.a.;
- che la predetta relazione è destinata a costituire parte integrante della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012;
- che la predetta relazione dimostra che le attuali gestioni a mezzo di AIM Vicenza s.p.a. e delle società del gruppo furono attribuite in conformità al diritto interno all'epoca vigente ed in un momento in cui l'ordinamento comunitario non aveva ancora introdotto la regola dell'attribuzione delle concessioni a seguito dell'espletamento di procedure pubbliche e trasparenti;
- che la predetta relazione dimostra che, al fine di assicurare la conformità al diritto comunitario e sviluppare la capacità industriale del gruppo societario, è necessario far assumere ad AIM Vicenza s.p.a. una nuova configurazione giuridica e cioè quella di impresa pubblica che opera nel mercato e per il mercato in condizioni di parità con gli altri imprenditori del settore;
- che, a seguito della imminente riorganizzazione societaria, AIM Vicenza s.p.a. e le società del gruppo possono conservare gli affidamenti diretti ottenuti nel passato, pur non potendone ottenere più di nuovi se non a seguito di gare sia nel territorio dell'ente locale socio che al di fuori di esso;

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

- che la predetta relazione dimostra l'economicità e l'efficienza delle gestioni in essere a mezzo di AIM Vicenza s.p.a. e delle società del gruppo;
- che la predetta relazione dimostra altresì un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità che può derivare dalla futura e nuova configurazione di AIM Vicenza s.p.a. e delle società del gruppo;
- che la predetta relazione dimostra inoltre che non contrasta con le esigenze di funzionalità dei servizi pubblici nel Comune di Vicenza che le società AIM Vicenza s.p.a., AIM Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a rete s.r.l. possano partecipare a gare, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, anche al di fuori del territorio del Comune e degli ambiti o bacini ottimali cui esso appartiene, perchè tali ipotesi e le eventuali gestioni extraterritoriali non distraggono risorse nè creano diseconomie nei servizi pubblici comunali ma anzi possono produrre effetti positivi sulle società di cui trattasi;
- che, dunque, a seguito degli adempimenti di cui alla presente delibera in attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012, la società diviene soggetto pienamente imprenditoriale destinata ad operare sul mercato in condizioni di parità;
- che l'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Regioni debbano organizzare i servizi pubblici locali a rete per ambiti o bacini territoriali ottimali;
- che la legge reg. 31 dicembre 2012, n. 52 ha istituito, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il comitato regionale di bacino e i consigli di bacino;
- che il presente atto incarica il rappresentante di questa Amministrazione comunale, presente negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, ad operare affinchè in quelle sedi vengano ribadite, per quanto di competenza, le statuizioni di cui alla presente deliberazione consentendo la prosecuzione delle gestioni da parte di AIM Vicenza s.p.a. sino alla scadenza prevista dalla normativa;

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

- preso atto altresì che nell'ambito del gruppo AIM Vicenza, con separazione societaria e nel rispetto delle regole di unbundling stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è presente AIM Energy s.r.l. che svolge in regime di libero mercato, come previsto dalla normativa, i servizi di pubblica utilità riguardanti le attività di vendita di energia elettrica e gas in conformità alle regole stabilite dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni e dal d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni, attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondenti all'interesse pubblico dell'ente locale per il loro carattere di servizi di interesse economico generale;
- che le gestioni effettuate dalla predetta AIM Energy s.r.l. presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e che la società presenta altresì bilanci in utile;
- che attraverso AIM Servizi a rete s.r.l. vengono svolti i servizi pubblici di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale, rispettivamente disciplinati dal d.lgs. n. 79/1999 e dal d.lgs. n. 164/2000, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondenti all'interesse pubblico dell'ente locale per il loro carattere di servizi di interesse economico generale;
- che le gestioni effettuate dalla predetta AIM Servizi a rete s.r.l. presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e che la società presenta altresì bilanci in utile;
- che attraverso la società AIM Servizi a rete s.r.l. viene svolta anche l'attività di teleriscaldamento, riguardante alcuni comparti del territorio comunale, che si presenta come erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondente all'interesse pubblico dell'ente locale per il suo carattere di servizio di interesse economico generale;
- che le gestioni relative all'attività di teleriscaldamento presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia;

COMUNE DI VICENZA Prot. gen. N. _____ Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del _____ n. _____

Visto: **L'Assessore proponente:** LAGO

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

- che i sopra richiamati servizi di interesse economico generale svolti da AIM Vicenza e dalle società del gruppo, altresì risultanti nel dettaglio delle elencazioni delle attività contenute nella relazione tecnico-economica allegata, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche quando non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e risultano utili e strettamente rispondenti agli interessi della collettività per le ragioni comunque illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;

Visti i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti competenti per materia sulla relazione tecnica-economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012;

Constatato che in data_____ è stato reso il parere del Collegio dei Revisori sull'assestamento di bilancio; il parere è ***allegato*** alla presente deliberazione;

Ciò premesso,

Visti gli art. 175, 176 e 177 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Attesi i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL) che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica".
addì_____ IL DIRETTORE GENERALE f.to BORTOLI

"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione"
addì_____ IL RAGIONIERE CAPO f.to BELLESIA

si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"""Il Consiglio Comunale,

COMUNE DI VICENZA Prot. gen. N. _____ Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del _____ n. _____

Visto: **L'Assessore proponente:** LAGO

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. la presente delibera è finalizzata ad assicurare, nella conformità alla disciplina europea dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento;
3. di approvare la relazione tecnica-economica di cui alla premessa ed **allegata** al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012;
4. di dare atto che, in base alla predetta relazione tecnica-economica, è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità delle gestioni in essere a mezzo di AIM Vicenza s.p.a. e la loro conformità al diritto comunitario, nonchè il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni prevedibilmente derivanti dalla nuova e futura azione industriale di AIM Vicenza e delle società del gruppo;
5. di fornire una nuova configurazione giuridica di AIM Vicenza s.p.a. e cioè quella di impresa pubblica che opera nel mercato e per il mercato senza forme di privilegio ed in condizioni di parità con gli altri operatori economici, come derivante dal nuovo statuto sociale **allegato** ed approvato dalla presente delibera;
6. di stabilire, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 che le gestioni dei servizi pubblici locali affidati ad AIM Vicenza s.p.a. ed attualmente espletati, in conformità alle sopra citate deliberazioni del Consiglio comunale a mezzo di Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a rete s.r.l., proseguono sino alla data di scadenza prevista nei vigenti contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto, salvo differenti scadenze che saranno determinate dalla legge, fermi restando i necessari adeguamenti tecnico-economici, anche indotti dall'attuale normativa in materia di revisione della spesa pubblica (spending review) e dei costi standard degli enti

locali, ai sensi del DL 7 maggio 2012, n. 52, conv. nella L. 6 luglio 2012, n. 94, del DL n. 95 del 6/7/12, conv. nella L.7/8/12, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, i vincoli di finanza pubblica ed eventuali nuove norme future che dovessero disciplinare la materia.

7. di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione ed altresì di incaricare il rappresentante di questa Amministrazione comunale, presente negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, ad operare affinchè in quelle sedi vengano ribadite, per quanto di competenza, le statuizioni di cui alla presente deliberazione consentendo la prosecuzione delle gestioni sopra ricordate sino alla scadenza prevista dalla normativa.

8. di aggiungere all'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 11 del 14/2/2013 il seguente comma 7:

"Nel caso di società partecipate controllate, operanti nel mercato o per il mercato, che sono sottoposte in base alle leggi speciali alle norme degli ordinamenti di settore al cui vertice è collocata un'autorità amministrativa indipendente o regolatoria, istituita con legge dello Stato o della Regione, il controllo nei confronti delle società è effettuato con le modalità stabilite dalle predette leggi ed è svolto in funzione di tutela dell'ordinamento dalle Autorità ivi previste. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e dall'art. 4, comma 13 ultimo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, il controllo di cui all'art. 147-quater del Tuel nei confronti delle società considerate nel presente comma avviene assicurando che alla Giunta comunale vengano previamente inoltrati tutti i documenti e atti da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci, così come i documenti contabili relativi ai bilanci della società che la stessa deve formare ed inoltrare ad autorità nazionali di vigilanza e ad autorità di ambito e di bacino territoriale ottimale. Resta fermo quanto previsto dalla legge in tema di bilancio consolidato dell'ente locale anche con riferimento ai risultati della gestione delle società considerate nel presente comma, nonché quanto indicato dal D. Lgs. D.Lgs. 23

COMUNE DI VICENZA Prot. gen. N. _____ Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del _____ n. _____

Visto: **L'Assessore proponente:** LAGO

OGGETTO: Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Provvedimenti per sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali

giugno 2011, n. 118 e dal DPCM 28/12/11 sulla disciplina della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni".

PARERI	SERVIZIO FINANZIARIO
Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000. addì 19/3/13 **IL DIRETTORE GENERALE** _____ _____	**SPESA** CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ CAPITOLO N. € _____ **ENTRATA** CAPITOLO N. € _____
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 153 D. Lgs. 267/2000. addì 19/3/2013 **IL RAGIONIERE CAPO** _____	

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE** Visto: **L'ASSESSORE AL BILANCIO**
addì 19.03.13 addì _____

ESECUTIVITA'